

**MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. n.231/2001,
AI FINI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA**

(ex Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013)

APPROVATO CON DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO IN DATA 12/03/2024
(SALVA RATIFICA DA PARTE DEL CdA ALLA PRIMA SEDUTA UTILE SUCCESSIVA)

interventa il

13/03/2024

RIFERIMENTI DI REVISIONE

COD

Rev: n. 00

Data rev: gennaio 2018

Rev: n. 01

Data rev: gennaio 2021

Rev: n. 02


Data rev: gennaio 2024

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Approvato da: Consiglio di Amministrazione

Firma: [Signature]

1 [Signature]



BIOTECNOLOGIE AVANZATE


Sommario

DEFINIZIONI	3
1. PREMessa: SCOPO E OBIETTIVI STRATEGICI	5
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3. LE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER GLI ENTI PARTECIPATI DALLE P.A.	7
4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI CEINGE	8
5. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: OBIETTIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ ...	10
6. LE MISURE DI PREVENZIONE.....	10
7. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RCPT)	11
8. LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI	12
9. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE	14
10. AREE DI RISCHIO	15
11. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	16
12. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE	16
13. SISTEMA DISCIPLINARE	20
14. CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO.....	20
15. RACCORDO TRA RPCT ED ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
16. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO	23
17. CONFORMITÀ AZIENDALE ALLE REGOLE DI TRASPARENZA.....	24
17.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.....	24
17.2 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI	25
17.3 TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI	25
17.3.1 ACCESSO CIVICO.....	26
17.3.2 ACCESSO GENERALIZZATO	26
17.3.3 ACCESSO DOCUMENTALE	27
18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	27

DEFINIZIONI

Nel presente documento, si richiamano le medesime definizioni già esplicitate nel Modello 231 della Società, mentre le successive hanno il significato di seguito indicato:

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Corruzione:** Poiché il presente Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene considerato ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività societaria avente rilevanza pubblicistica, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
- **D.Lgs. 33/2013:** Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche ed integrazioni introdotte con D.Lgs. n. 97/2016.
- **D.lgs. 24/2023:** decreto legislativo, avente efficacia dal 15 luglio 2023, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, i cosiddetti whistleblower.
- **Legge o L. 190/2012:** Legge n. 190 del 6 novembre 2012, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e successive modifiche ed integrazioni ex D.Lgs. n. 97/2016
- **Linee Guida ANAC:** Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.
- **Linee Guida ANAC Whistleblowing:** Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- **Modello 231:** modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CEINGE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.
- **PIAO:** Piano integrato di attività e organizzazione.
- **P.N.A.:** Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art.19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
- **PNRR** Piano nazionale di ripresa e resilienza.



BIOTECNOLOGIE AVANZATE

-
- **PTPCT** Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 - **R.P.C.T.:** Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza designato dal CEINGE Scarl.
 - **Trasparenza:** è intesa come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico, nei termini sanciti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

1. PREMESSA: SCOPO E OBIETTIVI STRATEGICI

Il presente documento costituisce autonoma sezione integrativa del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società (di seguito, Modello 231) – e risponde ai seguenti obiettivi:

1. definire i criteri e le regole per la gestione delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere per il rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012;
2. disciplinare il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Tali obiettivi, vengono perseguiti dal CEINGE in conformità alle “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” adottate dall’Autorità anticorruzione con delibera del 8 novembre 2017 n. 1134, nonché al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Le nuove linee guida introdotte prescrivono alcune novità in materia di prevenzione della corruzione, tra cui:

- L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare un modello organizzativo e gestionale per prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- La previsione di un sistema di valutazione del rischio di corruzione;
- La rafforzata tutela del whistleblower.

In sintesi, la normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione si articola come segue:

Prevenzione

- L’individuazione dei rischi di corruzione e la definizione di misure di contrasto;
- La promozione della trasparenza e della pubblicità;
- La tutela del whistleblower.

Repressione

- Il Codice penale e la normativa speciale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Le misure di prevenzione patrimoniale e di prevenzione personale;
- L’azione disciplinare.

L’obiettivo della normativa è quello di promuovere una cultura della legalità e dell’integrità nella Pubblica Amministrazione, attraverso la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la repressione degli illeciti.

Il presente documento aggiornato tiene conto del Piano di prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC, in conformità a quanto previsto dalle suddette Linee Guida.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. legge anticorruzione) per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo).

La Legge 190/2012, composta da due articoli, al comma 34 dell'art. 1 prevede che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle "... società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Va altresì ricordato che per qualificare una società quale "organismo di diritto pubblico", secondo l'art. 1, lett. e), Allegato I.1, D.lgs. 36/2023, devono ricorrere tre condizioni:

1. deve trattarsi, in particolare, di un soggetto dotato di capacità giuridica;
2. deve essere stata istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale,
3. l'attività dell'ente deve essere finanziata in modo maggioritario dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua gestione deve essere soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il suo organo di amministrazione o di direzione o di vigilanza deve essere costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

I requisiti in questione non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente.

Ai fini del corretto inquadramento pubblicistico della Società, occorre ricordare che la legge regionale Campania n. 1 del 2012 qualifica il CEINGE come "*un organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163*"¹, istituito quale "*centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare*", e, in quanto tale, chiamato "*ad operare sulla base di accordi istituzionali o contrattuali nel servizio sanitario regionale nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica regionale, in coerenza e nei limiti dei vincoli economici finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi*".

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge l'intenzione del legislatore di includere anche gli enti consortili di ricerca costituiti (senza scopo di lucro) da *stakeholder* pubblici, tra le entità soggette all'applicazione della normativa giuspubblicistica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: intenzione ulteriormente rafforzata dagli interventi normativi in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013 e s.m.i) e di conflitti d'interessi (D.Lgs 39/2013), che sono chiaramente indirizzati agli enti ed alle società in questione.

Il D.Lgs. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013,

¹ Il D.Lgs. 163/06 è stato interamente abrogato e sostituito dal D.lgs. n. 50/2016 recante la nuova disciplina del "Codice dei contratti pubblici", a sua volta abrogato e sostituito dal d.lgs. 36/2023 cd "Codice dei Contratti Pubblici", la cui definizione di "organismo di diritto pubblico" si rinvia ora all'art. 1, co.1, lett. e) dell'Allegato I.1 al suddetto codice.

contestualmente abrogato dall'art. 43.

Esso individua tre macrocategorie di soggetti:

- a) le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- b) altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016² ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
- c) altre società a partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della L. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, modificando il comma 2-bis dell'art. 1 L. 190/2012, specifica che il PNA – Piano Nazionale Anticorruzione - *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac), attraverso la predisposizione del PNA, fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri rispettivi piani anticorruzione (cd PTPCT). I contenuti del PNA vengono definiti e periodicamente aggiornati dall'Autorità tramite propri atti deliberativi, di cui l'ultimo corrente alla data di attuale aggiornamento del presente documento è la delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, recante il PNA 2022 che avrà validità per il prossimo triennio.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello territoriale.

Pertanto, nella elaborazione del presente documento, si è tenuto conto di quanto prescritto nei Piani Nazionali e dai vari orientamenti ANAC, che costituiscono fondamentale atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni. Anche alla luce dei numerosi affidamenti previsti per la gestione delle risorse PNRR, il piano nazionale ribadisce importanti elementi da considerare, quali il rafforzamento delle misure antiriciclaggio, la necessità di identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici e il rafforzamento della disciplina del *pantouflage*.

3. LE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER GLI ENTI PARTECIPATI DALLE P.A.

In data 17 giugno 2015, con Determinazione n. 8, l'ANAC, nel rilevare che il quadro normativo emergente dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze

² Trattasi del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

interpretative, non tenendo adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica, emanava le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Successivamente, in data 8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017).

Il testo sostituisce *in toto* le precedenti linee guida adottate con determina n. 8/2015, alla luce di diverse modifiche normative di settore sopravvenute al precedente intervento dell'ANAC: ad esempio, il d.lgs. 97/2016 con il quale sono state apportate modifiche sia alla legge 190/2012 sia al d.lgs. 33/2013 e, a seguire, il D.Lgs. 175/16 recante il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica che ha riformato le definizioni di società in controllo pubblico e/o partecipate dal pubblico rispetto a quelle considerate nella determina ANAC del 2015.

Il quadro normativo che emerge dalle nuove linee guida e dalle recenti disposizioni di legge che ne sono alla base delinea un ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza applicabile al Ceinge, in forza della sfera di partecipazione di enti pubblici al fondo consortile in essere al momento dell'adozione del presente documento³.

4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI CEINGE

La *ratio* sottesa alle modifiche normative anzidette ed alle nuove Linee Guida ANAC appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il PTPCT - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè, le misure) volte a prevenire il rischio.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

³ Il fondo consortile risulta suddiviso in:

- a. quota minoritaria del 40% frazionata nella partecipazione composta di una pluralità di enti pubblici di diversa tipologia e rilevanza (Università degli Studi di Napoli, Comune e Città metropolitana di Napoli, Camera di Commercio di Napoli);
- b. quota maggioritaria del 60% detenuta da Sviluppo Campania S.p.A. – in conseguenza della recente fusione per incorporazione della E.F.I. S.p.A. controllante originaria – società detenuta al 100% in house dal socio unico Regione Campania.

A tal riguardo, spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il soggetto delegato a predisporre il Piano anti-corrruzione e trasparenza è il RPCT. A tal fine è opportuno che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative. In ogni caso, la predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest'ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell'amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.

In considerazione dell'esigenza di affrontare le nuove sfide della riforma del PIAO e del PNRR, è necessario sottolineare che il PNA 2022 nella parte generale ha contenuti innovativi, rispetto ai precedenti, relativamente alla predisposizione della sezione anticorrruzione e trasparenza del PIAO, alle semplificazioni ulteriori introdotte (specie con riferimento alle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti) e al monitoraggio.

Sono da intendersi superate, rispetto al PNA 2019, le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul *pantouflage* e sui conflitti di interessi nei contratti pubblici. Tutta la materia dei contratti in deroga è innovativa rispetto a quanto previsto in precedenti PNA così come quella sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. CEINGE è tenuta ad uniformarsi al quadro normativo anzidetto che induce comportamenti virtuosi ed esprime in ogni caso principi di ordine generale in un'ottica di "*moral suasion*" considerando altresì che:

- la legge n. 190 del 2012, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione" (*maladministration*), nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione amministrativa, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
- con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013 si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tale da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato;
- con nota prot. n. 804960 del 6/12/2017 la Regione Campania ha richiesto a tutte le società partecipate dalla Regione di provvedere all'adozione degli obblighi definiti dalla Linee Guida adottate dall'ANAC

con delibera n. 1134 del 8/11/2017.

Allo stato i soci di Ceinge risultano essere:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II che detiene il 60,00% di quote di capitale sociale;
- Università degli Studi di Napoli Federico II che detiene il 40,00% di quote di capitale sociale;

Ulteriori provvedimenti rilevanti della Regione Campania sono:

1. La Delibera n. 421 del 5.10.2021 - DGR n. 112 del 23.03.2021 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 Giunta Regionale della Campania".
2. La Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 29 gennaio 2018 (Aggiornamento 2018 al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 Giunta Regionale della Campania).
3. La Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 30 gennaio 2017 (Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 della Giunta Regionale della Campania).

Pertanto, il C.d.A. di CEINGE, in attuazione degli strumenti normativi e degli atti di indirizzo della P.A. vigilante di cui sopra, con l'approvazione del presente documento (di seguito denominato anche "Piano anticorruzione e trasparenza"), predispone un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, come sopra inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all'interno della propria struttura, da intendersi quale insieme di misure integrative e rafforzative di quelle già adottate mediante il Modello 231 della Società, di cui il presente documento costituisce specifica sezione integrativa.

5. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: OBIETTIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di elaborazione e aggiornamento del presente Documento ha visto la partecipazione attiva del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e trasparenza Avv. Arturo Testa (di seguito denominato per brevità con l'acronimo RPCT) in collaborazione con il Direttore Generale dott. M. Giustino e dei Responsabili di processo, coinvolti dal RPCT nella stesura e definizione del Piano.

Il maggiore contributo è però atteso da tutti i dipendenti di CEINGE, tenuti a perseguire gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione previsti dal Piano, a segnalare eventuali comportamenti illeciti, nonché ad applicare le disposizioni del Codice Etico.

6. LE MISURE DI PREVENZIONE

In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del P.N.A., al fine di realizzare un'azione mirata di prevenzione integrata dei fenomeni corruttivi, CEINGE ha stabilito che gli obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza 2023-2025 sono:

- ✓ Migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni pubbliche;
- ✓ Rafforzare la prevenzione della corruzione nei settori più esposti al rischio;
- ✓ Promuovere la cultura dell'integrità e della legalità;

- ✓ Migliorare l'efficacia delle azioni di contrasto alla corruzione.

Per raggiungere questi obiettivi, il Pna prevede un insieme di azioni e misure di prevenzione, tra cui:

- a) La revisione e l'aggiornamento della normativa anticorruzione;
- b) Il rafforzamento dei controlli interni;
- c) La promozione della formazione e della sensibilizzazione all'anticorruzione;
- d) Il potenziamento delle attività di contrasto alla corruzione.

Per ciò che concerne la programmazione e il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione le disposizioni sono previste dal d.lgs. n. 33/2013.

In merito alla pubblicazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, va tenuto conto che il D.M. 132/2022 dispone all'art. 7 che il PIAO va pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. A tale ultimo riguardo il PIAO, come i PTPCT, dovrebbero essere pubblicati in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un'amministrazione o ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali". Il PIAO e i PTPCT e le loro modifiche restano pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti per cinque anni ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

Il presente Documento, dopo l'approvazione/adozione da parte del C.d.A. di CEINGE, viene pubblicato sul sito internet della Società in apposita sezione dell'area "Amministrazione/Società trasparente".

7. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il C.d.A. ha nominato come "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"(RPCT) il Consigliere Avv. Arturo Testa con verbale del 26.11.2021.

L'avv. Testa viene supportato dall'avv. Romina Iasevoli - legale interna al Ceinge - nell'espletamento delle sue funzioni.

Il RPCT ha il compito di:

1. individuare e valutare i rischi di corruzione nell'amministrazione;
2. proporre misure di prevenzione e contrasto alla corruzione;
3. vigilare sul rispetto delle disposizioni anticorruzione;
4. promuovere la cultura della legalità e della trasparenza;
5. collaborare con l'ANAC.

Il RPCT deve riferire all'organo di indirizzo, almeno annualmente, sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione.

In ogni caso, una volta mappati i processi ed identificati i rischi di corruzione, che si generano attraverso le attività svolte dalla società, vanno programmate le misure organizzative di prevenzione della corruzione. Allo stesso tempo, vanno individuati indicatori e obiettivi (valori attesi), necessari per verificare la corretta attuazione delle

stesse.

Al fine di assicurare al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo da lui svolto, la Società assicura un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

8. LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 ha introdotto in Italia una nuova disciplina in materia di whistleblowing, con l'obiettivo di proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e che hanno acquisito la conoscenza di una violazione in ragione del proprio incarico o esercizio della professione. Inoltre, le persone che segnalano violazioni sono protette da una serie di tutele, tra cui: l'anonimato e la riservatezza, l'esenzione da responsabilità, l'accesso a un sostegno psicologico e legale e se segnalano violazioni, non possono subire ritorsioni.

Successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 24/2023 l'ANAC ha adottato, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell'adunanza del **12 luglio 2023** con la **delibera n. 311**.

Possono essere segnalati i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I canali di segnalazione predisposti dall'Anac sono:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);



BIOTECNOLOGIE AVANZATE

- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e i motivi che possono indurre la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Affinché il RPCT possa ricevere segnalazioni di illeciti è resa operativa la seguente casella mail: anticorruzione@ceinge.unina.it alla quale potranno scrivere dipendenti e non (c.d. *whistleblower*), segnalando casi di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che alla casella suddetta avrà accesso esclusivamente il RPCT e che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 24/2023, la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, essendo in via principale favorito l'utilizzo del canale interno. Solo in subordine, sussistendo le condizioni di cui alla predetta disposizione, è possibile effettuare una segnalazione esterna indirizzata all'ANAC.

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

1. comportamenti illeciti ai sensi della legge 190/2012, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dalla legge 190/2012, anche nella forma del semplice tentativo;
2. violazioni del Modello Organizzativo, del Piano Anticorruzione e Trasparenza o del Codice Etico di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Piano o nel Codice Etico.

Sono inoltre considerate condizioni per la segnalazione:

- a) Ragionevolezza → La segnalazione deve essere effettuata da una persona che abbia un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
- b) Modalità → La segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali previsti, secondo i criteri indicati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre, l'identità del segnalante è tutelata nelle forme e nei termini di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001⁴ e, pertanto:

- il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'accusato;
- la denuncia/segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti.

L'attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuto a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il RPCT vigilerà sul rispetto delle suddette forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

9. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE

Il monitoraggio sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione del PIAO riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio. L'obiettivo è considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione, se necessario modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto, eventualmente promuovendone di nuovi. Per la progettazione del Piano/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO occorre pertanto ripartire dalle risultanze del ciclo precedente utilizzando l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione. In questa prospettiva, il RPCT si avvale, in primis, degli esiti del monitoraggio del Piano dell'anno precedente (e nel tempo della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO) per la definizione della programmazione per il triennio successivo.

CEINGE si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI ENISO 9001:2015, ed ha ottenuto l'accreditamento "*Joint Commission International*" a partire dal 2009, mirato alla valutazione della struttura nella sua attività diagnostica.

Il presente Piano fa quindi perno, oltre che sul Modello 231, anche sui sistemi di gestione integrati aziendali,

⁴ Tale norma al comma 2 estende i presidi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti anche in favore dei dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 cod.civ.

certificati da organismi accreditati indipendenti.

CEINGE, ad integrazione di quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello 231 dedicata ai reati contro la P.A., agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione:

- ✓ attraverso l'adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;
- ✓ assicurando la massima trasparenza alla propria azione decisoria e di interlocuzione con soggetti pubblici;
- ✓ adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
- ✓ adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice Etico.

Tra le attività svolte da CEINGE per la prevenzione della corruzione, si annoverano le seguenti:

- ✓ interventi sull'organizzazione del lavoro per attuare il principio di separazione delle funzioni, per cui nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
- ✓ creazione di un sistema permanente di controlli da parte del RCPT;
- ✓ astensione, da parte dei responsabili delle istruttorie e di procedimenti a rilevanza pubblicistica, nelle situazioni di conflitto di interesse ⁵.

In considerazione della ridotta consistenza della dotazione organica del CEINGE, non si ritiene invece attuabile il principio di rotazione: infatti, come desumibile dall'organigramma, i responsabili dei vari processi non possono, per competenze professionali e mansioni, essere sostituiti da altri colleghi. Vengono allora individuate le seguenti misure alternative alla rotazione:

- calendarizzazione di momenti di condivisione (briefing e riunioni settimanali, ecc.) finalizzati all'aggiornamento delle varie attività in essere;
- incremento dei controlli interni nei processi a maggior rischio corruttivo;
- trasparenza di tutte le attività svolte dalla Società, indipendentemente siano esse configurabili quale pubblico servizio o di pubblico interesse;
- attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:
 - a) svolgere istruttorie ed accertamenti;
 - b) adottare decisioni;
 - c) attuare le decisioni prese;
 - d) effettuare verifiche sull'attuazione.

10. AREE DI RISCHIO

Sulla scorta di quanto prescritto da ANAC, CEINGE ha individuato, all'esito dell'assessment condotto in vista della elaborazione del MOG 231, nelle seguenti aree di attività i processi più esposti al rischio reato:

- a) *Rapporti con gli enti pubblici soci*
- b) *Gestione delle risorse umane*

⁵ Per la nozione di conflitto di interessi cfr. infra, § 12.

c) Gestione dei progetti di ricerca

Con riguardo alle attività per cui non si sono ravvisati concreti profili di rischio, CEINGE ritiene che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel Codice Etico, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza, siano idonei a dispiegare un'efficace azione di prevenzione.

Al fine di integrare al meglio ed omogeneizzare le valutazioni dei rischi dei vari strumenti adottati dalla Società (Modello 231, Piano di prevenzione della corruzione, altri Sistemi di gestione), verrà valutata, nel corso dell'anno 2024, l'opportunità di ridefinire la valutazione del rischio, ad esempio introducendo le metodologie previste dalla norma UNI ISO 37001:2016 ed ottenere così anche la certificazione per i "Sistemi di gestione anticorruzione".

11. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I dipendenti di CEINGE devono svolgere le attività a rischio previste nel precedente Paragrafo nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel presente documento in quanto espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure e nei regolamenti aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- ✓ è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato indicate nella legge 190/2012 e rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;
- ✓ è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. ed i privati, in particolare, il fenomeno della corruzione e la corruzione tra privati;
- ✓ è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- ✓ è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

12. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Il mutato quadro normativo comporta, pertanto, diversamente rispetto al passato, che alcune amministrazioni/enti siano chiamati a programmare le strategie di prevenzione della corruzione non più nel PTPCT ma nel PIAO. Per altre, invece, è confermata l'adozione del PTPCT o delle misure per la prevenzione della corruzione integrative del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione.

I meccanismi di formazione delle decisioni nelle aree a rischio si conformano ai seguenti principi di controllo specifico:

– ***conflitto di interessi***

il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedurali nonché le determinazioni aziendali di gestione delle attività a rischio devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al RPCT. In particolare, tali soggetti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

– ***prevenzione della corruzione nella formazione delle decisioni nelle aree a rischio***

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs 165/01, introdotto dal comma 46 dell'art.1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- interagire con gli enti pubblici promotori dei bandi di progetti di ricerca di interesse per il CEINGE.

– ***incompatibilità/inconferibilità.***

Il D.Lgs. n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" introduce prescrizioni che riguardano specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, incluse le autorità indipendenti nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La nuova disciplina descrive i due istituti della inconferibilità ed incompatibilità, in ordine ai quali sono state varate misure di prevenzione di carattere soggettivo, anticipate al momento della individuazione dei soggetti da incaricare che sono chiamati a prendere decisioni ed a esercitare il potere decisionale nei suddetti enti.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'istituto della "incompatibilità", è necessario riportare le seguenti limitazioni:

- Incompatibilità tra incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art.9);

- applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (art.21) dove, ai soli fini dell'applicazione dei divieti, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'Ente pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro anche autonomo.

Sempre con riferimento al comma 16 ter, è da segnalare la previsione della c.d. *incompatibilità successiva* secondo cui: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati cheli hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per isuccessivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Pertanto, ogniqualvolta CEINGE dovesse assumere o proporre un provvedimento di conferimento di incarico deve acquisire dall'interessato le previste dichiarazioni.

– **obblighi di informazione**

Tutto il personale che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione deve fornire le informazioni relative ad eventuali ritardi nell'evasione di richieste/pratiche di rispettiva competenza al RPCT, inoltrandole attraverso i responsabili di funzione, con le relative giustificazioni, al fine di permettere allo stesso di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.

I Responsabili delle funzioni informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarle.

A tal fine, i dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Responsabile della funzione cui fanno riferimento circa il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Inoltre, tutti i dipendenti che dovessero ricevere, anche da un privato, proposte corruttive, devono immediatamente informare i propri Responsabili e il RPCT.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il RPCT può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all'adozione del provvedimento o ne condizionano o determinano il contenuto.

Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

In particolare, la Società è chiamata a:

- Valutare il rischio di corruzione in ogni procedimento di loro competenza, tenendo conto delle caratteristiche del procedimento stesso, del contesto in cui si svolge e delle persone coinvolte.
- Predisporre misure preventive per mitigare i rischi individuati, ad esempio attraverso la trasparenza, la rotazione del personale, l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
- Monitorare l'efficacia delle misure adottate e adottare eventuali misure correttive.

I. In primo luogo, tra le ***misure di prevenzione della corruzione*** più importanti, rientra sicuramente la **rotazione del personale** nelle aree a più elevato rischio di corruzione, misura introdotta proprio dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190⁶.

La rotazione del personale è prevista dal legislatore come **una delle misure organizzative ad efficacia preventiva** e deve essere attuata nei confronti di coloro che operano in settori maggiormente esposti a corruzione, evitando che si creino rapporti di fidelizzazione con terzi soggetti che possano alimentare illeciti nella gestione dell'attività amministrativa, aggirando in questo modo lo sfruttamento del potere per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione è quindi una misura importante che consiste nello spostamento periodico o occasionale di dipendenti da un ufficio ad un altro e, l'alternanza delle mansioni svolte, comporta un **arricchimento professionale dei singoli** oltre che un **valido strumento di anticorruzione**, poiché consente di limitare il consolidarsi di relazioni che possano favorire dinamiche improprie nella gestione dell'attività amministrativa. Ai fini dell'adozione di tale misura bisogna tenere conto che potrebbe però venire meno il principio di continuità dell'azione amministrativa e, pertanto, risulta essenziale la necessità di garantire l'adozione della rotazione del personale come intervento di prevenzione della corruzione prevedendo, contemporaneamente, interventi formativi e di affiancamento al personale subentrante. Va tenuto conto, inoltre, dell'impatto che la rotazione ha sull'intera struttura organizzativa, per tale motivo la stessa deve essere **programmata su base pluriennale** o quantomeno deve avere una previsione tale da poter svolgere una valutazione dell'impatto della stessa sull'intera struttura.

La **rotazione del personale c.d. straordinaria** è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all'art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l'obbligo per l'amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

II. Un'altra ***misura di prevenzione della corruzione*** è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c) e riguarda **la formazione** in materia

⁶ Articolo 1, comma 5, della legge.

di prevenzione della corruzione e trasparenza. Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell'ambito del PTPCT.

- III. Infine, altra **misura di prevenzione della corruzione** di cui si è già fatto cenno al punto c) è il **pantouflage**, che preclude la possibilità per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico, l'esercizio di attività lavorativa o professionale verso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il divieto di pantouflage si prefigge l'obiettivo di prevenire uno scorretto esercizio del potere da parte del dipendente pubblico, una sorta di conflitto di interessi ad effetti differiti, che evita la fidelizzazione dell'ex dipendente con l'amministrazione che, al contrario, potrebbe essere favorito, ad esempio, nel caso di conferimento di incarichi professionali.

L'istituto in questione, peraltro assorbito da una raccomandazione della Convenzione di Merida⁷, è stato introdotto al fine di evitare che futuri incarichi possano compromettere l'esercizio imparziale delle funzioni, scongiurando con tale intervento che il dipendente pubblico sfrutti la propria posizione.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione delle regole comportamentali descritte nel Codice Etico comporterà l'adozione di sanzioni disciplinari, graduate in base alla gravità, alla reiterazione e all'esposizione di rischi corruttivi connessi al comportamento contestato. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono descritte e predisposte nell'apposito allegato al Modello "231", così come il procedimento disciplinare e i principi da rispettare, al quale rinvia anche il presente Piano.

Tali sanzioni, pertanto, saranno applicate all'esito della procedura disciplinare ex Art. 7 St. Lav., a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico/Comportamentale e nel presente Piano, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) dovrà essere data tempestiva comunicazione al RPCT.

14. CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

⁷ Nello specifico è prevista nell'articolo 12, par. 2, lettera e), della Convenzione di Merida, rubricato "settore privato", che impone restrizioni all'esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali, al fine di prevenire il conflitto di interessi.

Preliminarmente occorre sottolineare che CEINGE riconosce l'importanza delle responsabilità etico-sociali nell'esercizio delle proprie attività, in quanto elemento essenziale per semplificare il rapporto di fiducia con gli stakeholders. Il codice etico di Ceinge ha l'obiettivo di orientare l'operato aziendale all'osservanza della legge.

Dal 14 luglio sono operative le novelle al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, apportate dal **DPR 13 giugno 2023, n. 81** pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2023, n. 150.

Tra le novità di maggiore interesse si segnalano quelle sull'impiego delle tecnologie informatiche, dove si chiarisce che l'utilizzo di account istituzionali è consentito solo per fini connessi all'attività lavorativa e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.

L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali deve essere evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale, fermo restando che lo stesso rimane responsabile del contenuto dei messaggi inviati.

Le nuove norme, inoltre, sono volte a tutelare la reputazione dell'Ente Pubblico partendo proprio dai comportamenti di ogni singolo dipendente con espresse previsioni concernenti:

- L'uso della dell'account istituzionale di posta elettronica solo per finalità lavorative e il divieto di uso dell'account e-mail personale per veicolare comunicazioni istituzionali;
- La possibilità di utilizzare i dispositivi informatici dell'Ente pubblico per gestire incombenze personali, esclusivamente all'interno della sede lavorativa, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;
- Il divieto di utilizzare i social network condividendo contenuti che possono ledere l'amministrazione o per condividere informazioni relative alla sfera lavorativa;
- La possibilità per le PA di svolgere tutti gli accertamenti necessari per garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.

Infine, tra le principali novità del DPR, compaiono:

- la responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori,
- l'espressa previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo;
- l'espressa previsione del divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilità, etnia e religione.

15. RACCORDO TRA RPCT ED ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ANAC ha pubblicato nel 2023 una richiesta di parere in merito alla compatibilità dell'incarico di RPCT con quello di RUP dell'appalto di servizi per Organo di Vigilanza (OdV) ex D. Lgs. 231/2001.

L'ANAC ha inoltre rilevato che i due incarichi presentano vari profili di continuità, in particolare:

- Il RPCT ha il compito di promuovere la cultura della trasparenza e dell'integrità, mentre l'OdV ha il compito di vigilare sul sistema di gestione dei rischi aziendali e sull'osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.
- Il RPCT deve essere indipendente e non deve avere alcun conflitto di interessi, mentre l'OdV può essere esterno all'amministrazione e svolgere anche altre attività professionali.
- L'OdV può avere accesso a dati riservati dell'amministrazione, che potrebbero essere utilizzati dal RPCT per svolgere le proprie funzioni.

L'ANAC ha quindi concluso che è opportuno che il RPCT non svolga anche il ruolo di RUP dell'appalto di servizi per OdV, neppure se tale incarico si riferisca a servizi di consulenza o assistenza tecnica.

Inoltre, l'ANAC ha raccomandato che il RPCT e l'OdV collaborino strettamente tra loro, al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo ed in conformità al Modello 231 della Società, pur essendo i due organi autonomi e distinti l'uno dall'altro in relazione alle diverse finalità delle citate normative. In questa prospettiva, il RPCT e l'OdV devono condividere tempestivamente ogni segnalazione ricevuta nonché l'esito di valutazioni, monitoraggi o ispezioni al fine di valutare eventuali azioni correttive e/o di miglioramento da intraprendere.

CEINGE ritiene, quindi, opportuno ottimizzare i rapporti fra RPCT e gli organi preposti ai controlli interni, garantendo un periodico **scambio di flussi informativi** utili a supportare sia il RPCT, che gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti (ad esempio verso l'OdV nelle circostanze in cui il RPCT ritenga che l'evento critico, di cui sia venuto a conoscenza, sia potenzialmente rilevante ai fini dell'idoneità o dell'efficace attuazione del sistema di controllo interno, oltre che ai fini della strategia di prevenzione della corruzione). Ulteriore punto di forza è anche rappresentato dal coordinamento tra il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione svolto dal RPCT e i controlli interni. Ciò può consentire di mettere meglio a fuoco le problematiche significative emerse nel corso dello svolgimento delle verifiche e valutare l'adeguatezza delle misure adottate nonché le eventuali azioni di miglioramento che possono essere intraprese.

Pertanto, le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 vengono elaborate e monitorate nella loro effettiva applicazione dal RPCT in stretto coordinamento e di concerto con l'Organismo di vigilanza.

16. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO

Il presente documento integrativo del Modello 231 della Società, come già sottolineato nel § 1, risponde agli obiettivi di definire i criteri e le regole per la gestione delle attività di prevenzione della corruzione⁸ nonché di disciplinare il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.lgs. 33/2013.

Tali obiettivi vengono perseguiti dal CEINGE in conformità alle “Nuove linee guida⁹ per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, nonché al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Inoltre, essendo il Modello 231 un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231/2001), è rimessa al Consiglio di Amministrazione del CEINGE la responsabilità di approvare e recepire il Piano, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sulla base di indicazioni provenienti dal RPCT.

Il RPCT verifica l’efficacia e l’idoneità del Piano e valuta l’opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificano rilevanti violazioni non espressamente previste o cambiamenti significativi dell’organizzazione di CEINGE.

Il Piano sarà inoltre integrato e aggiornato periodicamente in funzione delle indicazioni fornite da nuove normative e dall’ANAC.

Il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000. Analoga sanzione sarà applicabile ai soggetti tenuti ad adottare il “modello 231” integrato, o il documento che tiene luogo del PTPCT.

La disciplina dettata per il PIAO ha esteso la sanzione anche all’omessa adozione della sezione anticorruzione del PIAO. La sanzione sarà irrogata da ANAC in relazione alle responsabilità accertate in sede di procedimento sanzionatorio di cui al “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” (delibera n. 437 del 12 maggio 2021). Il procedimento sanzionatorio viene avviato nei confronti dei componenti dell’organo di indirizzo politico e del RPCT qualora non sia stato ottemperato l’obbligo normativo di adozione del Piano.

- I primi rispondono per *culpa in vigilando* per avere omesso un controllo sull’operato del Responsabile, ovvero nell’ipotesi in cui non abbiano provveduto alla sua nomina, ovvero, ancora, quando non abbiano approvato il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza di PIAO loro sottoposta dal RPCT senza motivazione o con motivazione non adeguata.
- Il secondo, invece, risponde per colpa per l’omessa predisposizione del Piano ovvero per la mancata

⁸ L. 190/2012.

⁹ LG Adottate dall’Autorità anticorruzione con delibera del 8 novembre 2017 n. 1134

presentazione dello stesso all'organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

Al fine di individuare i destinatari del procedimento sanzionatorio, il periodo di riferimento decorre dalla scadenza del termine per l'adozione del Piano precedente a quello omissivo e si protrae fino a quando il Piano o la sezione di PIAO non vengano effettivamente approvati. La mancata adozione del Piano rappresenta, infatti, una condotta omissiva che integra un illecito permanente, imputabile ad ognuno dei soggetti onerati fino a quando gli stessi non adottino la condotta positiva loro richiesta per competenza.

17. CONFORMITÀ AZIENDALE ALLE REGOLE DI TRASPARENZA

Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n° 20/2019, laddove considera la legge 190/2012 "principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione".

La Società adotta le misure a tutela della trasparenza del proprio operato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", nonché delle linee guida ANAC adottate con la delibera 1134/2017 e della circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

n. 1/2014 in materia di "*Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate*".

Come enunciato in precedenza, anche la Sezione del presente Piano dedicata alla trasparenza costituisce parte integrante Modello 231 della Società.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni o degli enti ad esse equiparati, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'Ente e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (D. Lgs. 33/2013, art. 1, c. 1).

Le sole esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di legge.

Con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.

17.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

In merito alla pubblicazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, va tenuto conto che il D.M. 132/2022 dispone all'art. 7 che il PIAO va pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. A tale ultimo riguardo il PIAO, come i PTPCT, dovrebbero essere pubblicati in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un'amministrazione o ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sottosezione si può rinviare tramite link dalla sottosezione di primo livello "Disposizioni generali". La pubblicazione può essere effettuata anche mediante link al "Portale PIAO" sul sito del Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Il PIAO e i PTPCT e le loro modifiche restano pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti per cinque anni ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

La Società ha implementato il proprio sito istituzionale con un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La sezione "Amministrazione trasparente" è consultabile all'indirizzo webwww.ceinge.unina.it all'apposita *link* sulla home page ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare. La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'Allegato 1) delle Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 1134/2017 "SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE".

Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque con l'esclusione delle disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.

17.2 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

La Società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

17.3 TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI

Gli esiti sui monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate, che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico. Le risultanze del

monitoraggio sono altresì strumentali alla misurazione del grado di rispondenza alle attese dell'amministrazione delle attività e dei servizi posti in essere dalla stessa. Ciò in quanto le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'amministrazione.

CEINGE recepisce le diverse modalità di accesso ai propri atti e documenti previsti dalla disciplina di settore e precisamente:

17.3.1 ACCESSO CIVICO

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 33/2013, una delle principali riguarda l'istituto dell'accessocivico (art. 5).

La normativa prevede, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e gli enti assimilati di rendere noti documenti, informazioni e dati; dall'altro, il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al RPCT all'indirizzo mail:anticorruzione@ceinge.unina.it. Pertanto, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società abbia omesso di pubblicare, in vigenza dell'obbligo di legge alla pubblicazione.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati sul sito aziendale nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al RPCT al citato indirizzo mail.

Il RPCT entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine di 30 giorni, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni quanto richiesto.

Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale Dott. Mariano Giustino all'indirizzo mail giustino@ceinge.unina.it.

17.3.2 ACCESSO GENERALIZZATO

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013).

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è quindi esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti (...) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, D.Lgs.33/2013).

All'esecuzione di un contratto pubblico, quindi, è oggi assicurata la massima conoscibilità in quanto, oltre agli atti,

ai dati e alle informazioni che le amministrazioni sono tenute a pubblicare rispetto a questa fase ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e del Codice dei contratti, ad essa trova applicazione anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato, riconosciuto espressamente ammissibile dal Consiglio di Stato pure con riguardo agli atti della fase esecutiva (Ad. Plenaria Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10). Il Consiglio di Stato, analizzando i diversi istituti ed evidenziando, fra l'altro, le criticità che derivano dalla coesistenza dei regimi dell'accesso documentale e del FOIA (già rilevate da ANAC nella delibera n. 1309/2016), ha posto in risalto l'importanza che ha assunto la trasparenza, intesa come forma di prevenzione della corruzione e strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla p.a. che concorre al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona.

Le istanze di accesso non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

La richiesta di accesso è gratuita e va indirizzata al RPCT reperibile all'indirizzo mail: anticorruzione@ceinge.unina.it, che ne valuterà l'ammissibilità, motivando il diniego o l'accoglimento della richiesta stessa.

17.3.3 ACCESSO DOCUMENTALE

CEINGE non è soggetta all'applicazione della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/90, non essendo la società riconducibile al novero dei soggetti pubblici individuati dall'art. 23 della suddetta legge.

18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per quanto attiene specificamente alla trasparenza, si osservano gli adempimenti di cui alla tabella sinottica di seguito raffigurata:

<p>Adempimenti in capo al RPCT quale Responsabile della trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e integrazione del presente Piano della trasparenza, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno; ✓ individuare i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; ✓ attivare un piano di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano; ✓ garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati; ✓ monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati; ✓ nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione, pena l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti, dandone – nel caso queste siano di particolare rilevanza – notizia all'Organo Amministrativo e/o all'Anac; ✓ controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico e/o dell'accesso generalizzato; ✓ attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
<p>Attività di monitoraggio e flussi informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ coordinamento con i flussi informativi previsti nel Modello 231 adottato da CEINGE; ✓ coordinamento con i soggetti destinatari e con i soggetti fonte di tali flussi e in particolare con l'Organismo di vigilanza e i Referenti per la prevenzione della corruzione; ✓ individuazione di strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione/Società trasparente".
<p>Attività di gestione e aggiornamento della sezione "Amministrazione/Società trasparente"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ il RPCT provvederà ad individuare un soggetto, o più soggetti, incaricati della raccolta, verifica e inserimento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza; ✓ per ciascun dato inserito, sarà necessaria l'indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce; ✓ i dati saranno aggiornati secondo le seguenti quattro frequenze: <ul style="list-style-type: none"> <u>cadenza annuale</u>, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale; <u>cadenza semestrale</u>, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica un notevole impegno per l'Ente; <u>cadenza trimestrale</u>, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti; <u>aggiornamento tempestivo</u>, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione; ✓ i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (salvi i diversi termini previsti

	dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c. 4, d.lgs. 33/2013).
--	---